

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — Transportes Jordi Besora, SL/ Generalitat de Catalunya

(Causa C-82/12) ⁽¹⁾

(Imposte indirette — Accise — Direttiva 92/12/CEE — Articolo 3, paragrafo 2 — Oli minerali — Imposta sulle vendite al dettaglio — Nozione di «finalità specifica» — Trasferimento di competenze alle Comunità autonome — Finanziamento — Assegnazione predeterminata — Spese per l'assistenza sanitaria e ambientali)

(2014/C 112/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti

Ricorrente: Transportes Jordi Besora, SL

Convenuta: Generalitat de Catalunya

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Oli minerali — Accisa sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi — Imposte indirette diverse dalle accise che perseguono finalità specifiche — Imposta che persegue uno scopo idoneo ad essere realizzato mediante un'altra imposta armonizzata — Imposta stabilita in concomitanza con il trasferimento di talune competenze alle Comunidades Autónomas e finalizzata, parzialmente, a coprire i costi generati a queste ultime dalle nuove competenze trasferite — Scopo di puro bilancio.

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che istituisce un'imposta sulle vendite al dettaglio di oli minerali, quale l'imposta sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) in discussione nel procedimento principale, in quanto non si può considerare che un'imposta siffatta persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, allorché detta imposta, destinata a finanziare l'esercizio da parte delle collettività territoriali interessate delle rispettive competenze in materia di salute e di ambiente, non mira, di per sé, a garantire la tutela della salute e dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU C 138 del 12.5.2012

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014 — Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, già Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl/Commissione europea

(Causa C-132/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Regimi di aiuti concessi in favore delle società di edilizia residenziale sociale — Decisione di compatibilità — Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell'Unione — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Interesse ad agire — Legittimazione ad agire — Beneficiari individualmente e direttamente interessati — Nozione di «cerchia chiusa»)

(2014/C 112/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, già Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (rappresentanti: P. Glazener ed E. Henny, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Noë e S. Thomas, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Stichting Woonpunt e a./Commissione (T-203/10) con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile una domanda di annullamento della decisione C (2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a favore delle società di edilizia residenziale

Dispositivo

- 1) *L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 16 dicembre 2011, Stichting Woonpunt e a./Commissione (T-203/10), è annullata nella parte in cui dichiara irricevibile il ricorso di annullamento della Stichting Woonpunt, della Stichting Havensteder, della Woningstichting Haag Wonen e della Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl avverso la decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a vantaggio delle società di edilizia residenziale, nella parte in cui tale decisione riguarda l'aiuto E 2/2005.*
- 2) *L'impugnazione è respinta quanto al resto.*
- 3) *Il ricorso di annullamento indicato al punto 1 del presente dispositivo è ricevibile.*
- 4) *La causa è rimessa al Tribunale dell'Unione europea affinché si pronunci sul merito del ricorso di annullamento indicato al punto 1 del presente dispositivo.*
- 5) *Le spese sono riservate.*

⁽¹⁾ GU C 138 del 12.5.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014 — Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede/Commissione europea

(Causa C-133/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Regimi di aiuti concessi in favore delle società di edilizia residenziale sociale — Decisione di compatibilità — Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell'Unione — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Interesse ad agire — Legittimazione ad agire — Beneficiari individualmente e direttamente interessati — Nozione di «cerchia chiusa»)

(2014/C 112/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (rappresentanti: P. Glazener ed E. Henny, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Noë e S. Thomas, agenti)